

votammo il 16 novembre, vi fossero comprese anche queste categorie di militari; allora la Camera non volle accettare questa disposizione, e si contentò d'una promessa dei ministri, dietro che questi ebbero accettato l'ordine del giorno Chiaves, che fu di presentare due disegni di legge, una per i militari, l'altra per gli impiegati civili; della prima ci stiamo occupando, attendiamo l'altra, che alla vostra Commissione pare indispensabile a completare le leggi vigenti sulle interruzioni di servizio per cause politiche.

**CRISPI.** Mi duole dover ritornare sullo stesso argomento. Debbo intanto dire che il signor ministro dell'interno mi ha capito molto meglio di quello che l'abbia l'onorevole Longo.

Noi non dobbiamo guardare il modo secondo il quale gl'impiegati civili cessarono dall'ufficio. Dobbiamo interpretare quale sia stata l'intenzione della Camera, votando l'articolo 42 della legge del 14 aprile 1864.

Nell'articolo primo del decreto di Garibaldi si parla degl'individui che dal 1848 al 1860 avevano perduto l'impiego. Tutti sanno che dal 12 gennaio 1848 al 31 maggio 1849 in Sicilia non ci furono i Borboni, ma ciò non ostante vi fu un Governo. Ora l'onorevole Longo deve ricordarsi che il decreto di Garibaldi fu fatto il 15 settembre per Napoli e non per la Sicilia.

**LANZA, ministro dell'interno.** Anche in Sicilia.

**CRISPI.** Quando il Parlamento decretò che cotesto decreto dovesse aver vigore anche in Sicilia, che cosa intese di fare? Che tutti gli impiegati, qualunque ne sia la classe e qualunque il Governo sotto il quale avevano servito al 1848, avendo ripreso il servizio sotto il Governo nazionale, s'intendono godere del beneficio che per loro sia tempo utile quello passato fuori dell'impiego. Questa fu l'intenzione del Parlamento, e poco importa quali sieno state le condizioni politiche del paese nel quale la legge doveva aver effetto. La Camera non fece differenza tra Governi provvisorii o definitivi, nè vale il discuterlo oggi. Quel che dobbiamo far oggi è di conoscere l'intenzione del Parlamento nel votare l'articolo 42 della suddetta legge. Se mai ci può essere dubbio, questo riguarda coloro i quali furono militari prima e impiegati civili dopo. Esso dubbio può sorgere dalla frase che c'è nell'articolo primo, la quale sembra limitarsi agli impiegati civili, onde si può credere che siano esclusi coloro che erano militari. Non debbono però escludersi gli impiegati civili, qualunque sia l'origine del loro impiego, e qualunque il modo della cessazione d'ufficio. Una diversa interpretazione andrebbe al di là di quello che volle il Parlamento, allorchè votava l'articolo 42.

Ciò posto, io ripeto che per gli impiegati civili dubbio non ce n'è; se ce n'è, è per coloro che furono militari e poi civili. Tuttavia questo dubbio anche svanisce se si voglia venire interpretando la legge non soltanto dalla lettera, ma eziandio dallo spirito che l'informa. E quale fu lo spirito del Parlamento?

Il Parlamento volle che tutti i cittadini degni di servire la patria che perdettero l'ufficio per la caduta li-

bertà non debbano essere in condizione inferiore di coloro che, avendo servito il dispotismo, aderirono poscia alla nostra causa.

Quindi è meglio che le cose restino allo stato in cui sono anzichè venir qui risolvendo la questione che venne sollevata, giacchè si potrebbe nuocere alla posizione degli impiegati liberali.

Io accetto quindi completamente l'interpretazione che ha dato il ministro dell'interno all'articolo 42 della legge del 14 aprile 1864. Il che non toglie che, ove egli studiando meglio trovi che una lacuna ci sia, e che questa debba colmarsi, lo faccia col presentare alla Camera un apposito progetto di legge.

Al momento però lasciamo le cose come sono. Lasciamo libero alla Corte dei conti d'interpretare l'articolo 42 nel modo che crederà più ragionevole e conforme alle intenzioni della Camera. Non intralciamo con nuove interpretazioni e nuovi commenti una giurisprudenza che può rendersi per opera nostra pregiudizievole a molti che servono degnamente allo Stato.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole La Porta.

**LA PORTA.** Dietro l'interpretazione data alla legge dal ministro dell'interno consentita dalla Camera, e dopo il discorso dell'onorevole Crispi, io ritiro anche il mio ordine del giorno, perchè ritengo che la giurisprudenza della Corte dei conti troverà nell'attuale interpretazione legislativa data alle leggi sulla materia delle pensioni un elemento sufficiente per essere proficuo a favore degli impiegati, ed ove il ministro dell'interno proverà il bisogno di uno speciale progetto di legge, non mancherà di presentarlo.

**LANZA, ministro per l'interno.** L'ho già dichiarato.

**LONGO, relatore.** La Commissione non ha niente ad aggiungere: quanto ai militari che hanno cominciata la loro carriera nel 1848, vi provvede la legge di cui già avete votato i primi cinque articoli e che sono tutta la legge, gli altri due articoli non riguardando che alcuni casi speciali: e quanto agli impiegati civili, come la Commissione ha già manifestato il suo pensiero che non dovrebbero essere i medesimi contemplati in questa legge, ripeto, non ha niente ad aggiungere una volta che l'onorevole La Porta ha ritirato l'articolo che voleva si aggiungesse alla medesima.

**PRESIDENTE.** Passiamo adunque all'articolo 6°.

Dirò che la Commissione avrebbe riformato l'articolo 6 nei seguenti termini:

« Gli emigrati politici, ex-ufficiali veneti dell'esercito e dell'armata, i quali non abbiano ricevuto l'assegno fissato dalla legge 7 giugno 1850, saranno ammessi a riposo od a riforma quand'anche non abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859, perchè inabili per infermità o vecchiaia, o perchè impediti da forza maggiore.

« La pensione sarà loro liquidata sul grado che hanno coperto in Venezia e nelle misure volute dalla legge 27 giugno 1850 se ufficiale dell'esercito e dell'armata. »

**CAVALLETTO.** La Commissione nel proporre questo emendamento al suo articolo ha evidentemente avuto